

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-3812 del 19/07/2017 |
| Oggetto | Pratica n. PCPPA1258-Rinnovo di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali, per uso idroelettrico, dal Fiume Trebbia in località Losso nel comune di Ottone (PC) |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-3892 del 14/07/2017 |
| Struttura adottante | Area Coordinamento Rilascio Concessioni |
| Dirigente adottante | FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI |

Questo giorno diciannove LUGLIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 2015 " Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021".
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PREMESSO

- che con Determinazione della Giunta Regionale n. 4639 in data 10/04/2012, è stata assentita alla Società Manifattura del Turchino S.p.a. con sede in Genova, Piazza della Vittoria n. 4/7b, 16121 Genova, C.F. e P.I. n. 00572310100, il rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal Torrente Trebbia in località "Losso" nel comune di Ottone (PC), con scadenza al 31/12/2015 – pratica n. PCPPA1258;
- che con nota pervenuta in data 07/05/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.294481 di pari data, la Manifattura del Turchino S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna n. 1299 in data 01/02/2016, è stato assentito alla Società Manifattura del Turchino S.p.a. con sede in Genova, Piazza della Vittoria n. 4/7b, 16121 Genova, C.F. e P.I. n. 00572310100 il rinnovo dei procedimenti PC08T0053 e PC12T0033 valido fino al 31/12/2027 con oggetto: L.R. N. 7/2004 concessione di terreno demaniale del F. Trebbia in comune di Ottone (Pc). Uso aree ed opere accessorie a derivazione acque pubbliche e centralina idroelettrica.
- che con nota inviata al protocollo n. PG.2016.0194958 del 18/03/2016 è stata rilasciata dal STB DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – SEDE DI PIACENZA un'autorizzazione avente ad oggetto: R.D. 11.12.1933 n.1775 art. 217, comma 1 lett. c – Autorizzazione all'esecuzione di scavi e movimentazioni di materiale litoide e realizzazione di opere *provvisoriale* nell'alveo del fiume Trebbia, in comune di Ottone (Pc) località Losso, finalizzati all'esercizio della derivazione concessa alla "Manifattura del Turchino" S.p.a.

PRESO ATTO della nota inviata da ARPAE – Sezione Provinciale di Piacenza, al STB, acquisita a prot. del STB n. PG/2016/0250020 in data 08/04/2016, in cui viene testualmente comunicato che *"i risultati del monitoraggio prescritti da questo Servizio con D.D. N. 4639 del 10/04/2012 hanno sempre dato esito favorevole nelle campagne effettuate a cura del proponente e realizzate in compresenza con Arpa a partire dall'anno 2013"* ed, in ragione di detto esito, viene proposto:

- "di mantenere il solo monitoraggio biologico mediante Indice IBE, sufficiente a descrivere eventuali impatti della derivazione";
- "di mantenere un unico controllo annuale del chimismo nel campione tardo primaverile, quando ancora la portata derivata viene turbinata";
- "di ridurre le campagne a tre volte all'anno, frequenza che si è dimostrata fattibile e sufficiente";

DATO ATTO E CONSIDERATO CHE

- il corpo idrico su cui insiste il prelievo è il Fiume Trebbia (010900000000 2 ER);
- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i

dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:

- salto lordo 11,20 m;
 - portata massima di 7,00 mc/s (7.000 l/s);
 - portata media di 3,525 mc/s (3.525 l/s);
 - portata alimentazione scala pesci 0.14 mc/s (140 l/s);
 - potenza nominale 387 kW;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Ottone – località Losso (PC), su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 110 mappali 245 aventi le seguenti coordinate UTM-RER: X = 524400 Y = 945375 e la cui occupazione è stata assentita alla Società Manifattura del Turchino S.p.a con Determinazione della Giunta Regionale n. 1299/2016;
 - le opere di restituzione sono ubicate nel comune di Ottone – località Losso (PC), in sponda destra del fiume Trebbia nel punto avente le seguenti coordinate geografiche UTM-RER : X = 524456 Y = 945748;
 - non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
 - non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - per quanto è stato possibile accertare il concessionario ha correttamente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione approvato con la determinazione di rinnovo n° 4639 del 10/04/2012 e n° 1299/2016;
 - che l'opera di derivazione ("traversa") è costituita in parte da muratura in cemento armato lunga circa ml 50 e in parte da arginatura di massi e ghiaia intasati con calcestruzzo, lunga circa ml 180, che dalla sponda destra si sviluppa verso il centro dell'alveo fino a raccordarsi con "l'isola" esistente;

CONSIDERATO CHE:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 4639 del 10/04/2012, nella misura di 813 l/s, deve essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015 per ragguaglio fra la superficie imbrifera del punto di derivazione, la superficie imbrifera del corpo idrico di riferimento e il DMV alla chiusura del corpo idrico stesso;

RITENUTO:

- pertanto di fissare nella misura di 1,11 mc/s (1.110 l/s) il DMV nel periodo estivo (maggio – settembre) e 1,61 mc/s (1.610 l/s) il DMV nel periodo invernale (ottobre – aprile);
- che le pressioni esistenti sullo stesso sono state individuate e valutate sulla base di quanto disposto nel Piano di Gestione Distrettuale del Bacino del Po, per cui il valore di riferimento del DMV per il corpo idrico interessato dal prelievo, risulta essere pari a 1,11 mc/s (1.110 l/s) nel periodo da maggio a settembre e nel periodo da ottobre ad aprile pari a 1,61 mc/s (1.610 l/s);
- che la derivazione dal corpo idrico risulta essere in stato chimico ed ecologico buono, congruente ai sensi delle Direttiva 2000/60/CE, con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e

2027;

DATO ATTO CHE:

- in data 31/05/2017 con prot. n. PGDG/2017/0005711, è stata acquisita la nota con la quale il Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha rilasciato il nulla osta dal punto di vista idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, al rinnovo di concessione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico richiesta dalla società Manifattura del Turchino S.p.A. in comune di Ottone (PC) con l'indicazione di prescrizioni e condizioni che la società Manifattura del Turchino S.p.A. dovrà seguire e che vengono riportate all'articolo 11 del disciplinare allegato al presente atto;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta in concessione, rientra nell'uso idroelettrico di cui all'art. 152, comma 1, lett. e);
- il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, secondo l'art. 8 della LR 2/2015, che disciplina anche le modalità di aggiornamento delle stesse;
- il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo agli anni precedenti il 2017 è già stato versato;
- l'importo del canone 2017 è pari a 5.462,16 euro ed è già stato corrisposto;
- il deposito cauzionale già versato dal titolare in data 03/04/2012 nell'importo di € 5.232,48 è stato aggiornato rispetto al canone 2017 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 229,68;

Attestata la regolarità amministrativa

D E T E R M I N A

Richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere alla **Società Manifattura del Turchino S.p.a.** con sede in Genova, Piazza della Vittoria n. 4/7b, 16121 Genova, C.F. e P.I. n. 00572310100, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione (cod. proc. PCPPA1258) di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, mediante uno sbarramento posto in alveo del fiume Trebbia a fronte del mappale n. 245 del foglio n. 110 del N.C.T. del Comune di Ottone, che convoglia le acque in sponda destra, immettendole in un canale adduttore e successivamente utilizzate per produzione di forza motrice nella centrale idroelettrica ex Enel denominata "Losso", con restituzione integrale delle acque nel fiume medesimo immediatamente a valle della centrale, in Comune di Ottone (PC), fissando la quantità d'acqua derivata nella misura massima di 7,00 mc/s (7.000 l/s) e media di 3,525 mc/s (3.525 l/s), per produrre, con un salto di metri 11,20, la potenza nominale media di kW 387, assentita con Deliberazione della Giunta Regionale n° 4639, in data 10/04/2012;
- b) di dare atto che l'uso delle aree demaniali funzionali alla derivazione acque pubbliche e centralina idroelettrica è stato rilasciato in concessione con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna n. 1299 in data 01/02/2016, alla Società Manifattura del Turchino S.p.a. C.F. e P.I. n. 00572310100 dei procedimenti PC08T0053 e PC12T0033 con scadenza al 31/12/2027 e di stabilire che la vigenza di tale concessione è necessaria al fine dell'efficacia del presente atto;
- c) di fissare la scadenza della concessione per l'utilizzo della risorsa idrica al 31/12/2036;
- d) di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 1,11 mc/s (1.110 l/s) nel periodo estivo (magg-sett) e pari a 1,61 mc/s (1.610 l/s) nel periodo invernale (ott-apr);

- e) di approvare il disciplinare allegato alla presente determinazione che in parte richiama quello già approvato con det. n° 4639, in data 10/04/2012;
- f) di dare atto che i canoni per l'utilizzo della risorsa idrica relativo agli anni precedenti al 2017 sono stati versati;
- g) di dare atto che:
- il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2017, pari a € 5.462,16 è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base della potenza nominale assentita, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in 5.462,16 , è stato adeguato all'importo del canone annuo 2017 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 229,68;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- h) di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
- i) che il concessionario provveda alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione , in quanto l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
- j) di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- k) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- l) di dare atto che ai sensi dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e delle L. 27/12/1953, n.959 e 22/12/1980, n.925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovracanoni a favore dei Comuni Rivaschi e della Provincia di Piacenza;
- m) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- n) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge al concessionario;
- o) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- p) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- q) di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
- r) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.
- s) di notificare il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC)

Il Direttore Tecnico

Dott. Franco Zinoni

(Originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Trebbia codice corpo idrico (010900000000 2 ER) per uso idroelettrico richiesto dal sig. Costa Antonio (C.F. CSTNTN41A24D969) in qualità di legale rappresentante della Società "Manifattura del Turchino S.p.A.", (C.F./P.I. n. 00572310100) con istanza presentata in data 07/05/2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.294481 di pari data (pratica n. PCPPA1258).

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima pari a 7,00 mc/s (l/s 7.000);
- portata media pari a 3,525 mc/s (l/s 3.525).

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata esclusivamente all'uso idroelettrico, per produrre, con un salto di m 11,20, la potenza nominale media di kW 387.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

3.1 – Localizzazione del prelievo. L'esercizio del prelievo, viene effettuato mediante opera di derivazione posta su area Demaniale, in alveo del Fiume Trebbia, in sponda destra, in località Losso del Comune di Ottone PC, a fronte dei terreni catastalmente identificati:

- al Foglio n. 110, del mappale n. 245;
- coordinate geografiche del punto di presa UTM-RER: X = 524400 Y = 945375;
- coordinate geografiche del punto di restituzione UTM-RER : X = 524456 Y = 945748.

3.2 – Descrizione delle opere di derivazione. L'opera di derivazione consiste in uno sbarramento (traversa) in alveo, (costituito in parte da muratura in cemento armato lunga circa ml. 50 e in parte da arginatura di massi e ghiaia intasati con calcestruzzo lungo circa ml. 180) che dalla sponda destra si sviluppa verso il centro dell'alveo fino a raccordarsi con "l'isola" esistente. Dal bacino di carico l'acqua viene convogliata, tramite il canale di adduzione posto in area di proprietà privata, alla centrale di produzione, da cui, tramite condotta, la risorsa viene restituita integralmente nell'alveo del F. Trebbia. La localizzazione e le caratteristiche della derivazione, risultano rappresentate e descritte negli atti dell'istruttoria.

ART. 4 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA

4.1 – Affinché la portata massima derivata non possa essere superiore a 7,00 mc/s (7.000 l/s), il Concessionario dovrà mantenere le opere di prelievo in modo che non si sollevino acque eccedenti il quantitativo legittimamente utilizzabile di 7,00 mc/s (7.000 l/s). Il personale dell'Amministrazione concedente potrà accedere, in qualsiasi momento, alle opere di derivazione per accertare l'osservanza delle norme del presente atto.

4.2 – Il concessionario dovrà comunicare al Servizio istruttore l'esito delle verifiche periodiche delle portate fluenti, in specie ogni qualvolta condizioni meteorologiche e pluviometriche lo richiedano, al fine di mantenere in alveo la portata di deflusso minimo vitale che non dovrà essere, in ogni caso inferiore ai valori riportati in precedenza.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 – La concessione è rinnovata fino al 31.12.2036, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001;

5.2 – Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata concessa, è facoltà di A.R.P.A.E.:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6 – DEFLUSSO MINIMO VITALE (D.M.V.)

6.1 – Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, è fatto obbligo al Concessionario di garantire costantemente il rilascio in alveo, a valle del punto di derivazione sul fiume Trebbia, di un deflusso minimo vitale (DMV) fissato nella misura di: 1,11 m³/s (1.110 l/s) nel periodo estivo (magg-sett) e nella misura di: 1,61 (1.610 l/s) nel periodo invernale (ott-apr) Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come "valore di riferimento" l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del DLgs n. 152/2006.

6.2 – Tale portata dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nell'alveo del Fiume Trebbia, per cui il suddetto valore di DMV si intende misurato subito a valle dell'opera di presa;

6.3 – Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del fiume Trebbia, a valle dell'opera di presa e a sospendere il prelievo ogniqualvolta accerti o venga accertato dall'autorità preposta che tali portate sono inferiori al valore del DMV;

6.4 – Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6.5 – La paratoia del canale di sghiaimento destinato al rilascio del DMV dovrà essere sempre opportunamente regolata, in ragione della quota del battente idrico presente a monte dello sbarramento e/o della funzionalità della scala di rimonta della fauna ittica, onde garantire il regolare rilascio del DMV stesso;

6.6 – Il Servizio si riserva in ogni caso la facoltà di imporre, a cure e spese della Società concessionaria, l'installazione di idoneo impianto automatico, atto a garantire detto rilascio;

ART. 7 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2036.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 – CANONE DELLA CONCESSIONE

8.1 – L'importo del canone per l'annualità 2017 è pari ad €. 5.462,16.

8.2 – I canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite Deliberazioni della Giunta Regionale.

8.3 – I canoni annuali dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, ciò anche se l'utente non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte di quanto concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

8.4 – La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001);

8.5 – Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001);

8.6 – In caso di rinuncia, a norma dell'art. 34 del R.R. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

9.1 – Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato nella misura di € 5.462,16 ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 ed è stato integrato fino a tale misura;

9.2 – Alla cessazione della concessione, il deposito viene restituito;

9.3 – La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 10 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

10.1 – Dispositivo di misurazione – Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti. Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinary il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpa-Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

10.2 – Saranno mantenuti i caposaldi di livellazione, quotati, in modo che in qualsiasi momento si possano rilevare i livelli dell'acqua, nonché l'idrometro.

10.3 – Cartello identificativo - Il concessionario, è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa e/o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto e nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo, che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello, deve rimanere in

loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento, il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

10.4 – Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, nonché la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, devono essere preventivamente richieste al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarle. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

10.5 – Stato delle opere - Le opere di prelievo, devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione, è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Saranno eseguite o mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa del suolo in genere sia per il buon regime del corso d'acqua in dipendenza della derivazione concessa, in qualunque tempo se ne riconosca il bisogno.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

10.6 – Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso senza aver provveduto alla.

10.7 – Cessazione dell'utenza - le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

10.8 – Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

10.9 – Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

10.10 – Decadenza - A norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001, sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;

- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione;
- subconcessione a terzi.

10.11 – Rinuncia - La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta al Servizio concedente.

10.12 – Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001, è indirizzata al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

10.13 – Varianti alla concessione - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

10.14 – Monitoraggio - Il Concessionario dovrà dare esecuzione al "**monitoraggio**" previsto dalla DGR 1793/2008, punti 7, 8 e 9, secondo i parametri, le modalità e la cadenza temporale indicati con nota di ARPA – Sezione di Piacenza prot. n. 1184 in data 01.03.2012, come modificate con nota di ARPAE prot. PGPC/2016/0003395 in data 07/04/2016 che viene allegata al presente Disciplinare a costituirne parte essenziale ed integrante.

ART. 11 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO-AREE

Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 31/05/2017 con nota prot. n. PGDG/2017/0005711 con la quale ha rilasciato il nulla osta per i soli fini idraulici al presente rinnovo, di seguito riportate:

A) Sono a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalla competente Autorità idraulica) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozioni di pericoli ecc.).

B) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati, a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

C) La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

D) Gli interventi periodici di cui sopra, atti a indirizzare le acque da derivarsi, dovranno convogliare le acque all'opera stabile di derivazione (posta in sponda orogr. ds.), garantendo in tal modo normali condizioni d'esercizio della derivazione, non dovranno essere causata turbativa alla stabilità ed officiosità delle opere idrauliche, delle sponde e, in generale, di tutte le opere di interesse pubblico o privato; gli stessi trovano disciplina nell'art. 217, lett. c), del R.D. 1775/1933, che subordina l'esecuzione di detti interventi ed opere al preventivo rilascio di "autorizzazione del competente ufficio del Genio Civile";

E) In particolare, non dovrà accentuarsi l'erosione al piede del movimento franoso in sponda idr. Destra a valle dell'abitato di Losso, e dovrà, a tal fine, essere mantenuta l'attuale quota d'alveo posta a fronte di detto movimento franoso, per uno sviluppo di circa ml 80, effettuando, ove necessari, periodici "riporti" con materiale inerte prelevato dall'alveo e a ridosso del piede di detto versante, provvedendo a disporre inoltre preferibilmente pietrame di considerevole dimensione della stessa provenienza, onde impedire che le acque fluenti in regime "ordinario" possano lambire il piede della frana, accentuandone l'erosione;

F) durante i lavori di cui all'atto dell'ex STB PO n. 194958 in data 18/03/2016, è fatto divieto assoluto di asportare dall'alveo materiale litoide e la movimentazione di materiale inerte dovrà avvenire in ambito demaniale; dovrà inoltre essere garantita, a fine lavori, una regolare sezione di deflusso del corso d'acqua, senza ridurre le dimensioni della stessa; ultimati i lavori necessari in alveo, dovranno essere rimosse tutte le piste e le eventuali "rampe" di accesso all'alveo;

G) è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie al rispetto della fauna ittica durante l'esecuzione dei lavori, comunicando preventivamente al "Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca" della Regione Emilia Romagna ed al "Corpo di Polizia Provinciale" della Provincia di Piacenza ogniqualvolta vengano avviati detti interventi.

H) (già punto 10.4 disciplinare atto 4639 del 10/04/2012) Le opere di prelievo, devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione, è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

I) (già punto 10.6 disciplinare atto 4639 del 10/04/2012) Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione, al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del Concessionario l'onere delle spese relative.

L) sono riconfermate le precedenti prescrizioni già contenute nell'Atto di Concessione N. 4639 del 10/04/2012, che dovranno confluire nel nuovo atto di rinnovo.

La Società formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente autorizzazione.

Il Nulla – osta è rilasciato ai soli fini idraulici e dovrà essere conservato sul luogo unitamente alla concessione ed esibiti ad ogni richiesta del personale istituzionalmente addetto alla vigilanza.

Per tutti i lavori da eseguire in alveo e nelle sue pertinenze, il concessionario è tenuto a darne congruo preavviso Alla scrivente Agenzia ed alla Autorità Idraulica competente , al fine di poter eseguire i controlli di competenza.

Si rammenta il rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'atto di concessione delle aree demaniali funzionali alla derivazione acque pubbliche e centralina idroelettrica, che è stato rilasciato alla Società Manifattura del Turchino S.p.a. C.F. e P.I. n. 00572310100, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna n. 1299 in data 01/02/2016, (pratiche PC08T0053 e PC12T0033), e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, rilasciata alla Società Manifattura del Turchino S.p.a. C.F. e P.I. n. 00572310100, ai sensi del R.D. 11,12,1933 n.1775, art. 217, comma 1, lett. c) dal Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po sede di Piacenza con nota inviata con protocollo n. PG.2016.0194958 del 18/03/2016, avente come oggetto "Autorizzazione all'esecuzione di scavi e movimentazioni di materiale litoide e realizzazione di opere provvisorie nell'alveo del fiume Trebbia, in Comune di Ottone (PC) località Losso, finalizzati all'esercizio della derivazione concessa alla Manifattura Turchino S.p.A."

ART. 12 - COMUNI RIVIERASCHI E SOVRACANONI

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Piacenza e il Comune di Ottone. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Trebbia ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.

ART. 13 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub concessione a terzi.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

La registrazione del presente atto ed i relativi oneri sono a carico del concessionario. La stessa va effettuata nel termine di 20 giorni dall'adozione dell'atto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.